

LEGGE 23 luglio 2008, n. 124

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. (GU n. 173 del 25-7-2008)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualita' di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale puo' rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non e' reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura ne' si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla meta', e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 luglio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1442):

Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2 luglio 2008.

Assegnato alle commissioni I (affari costituzionali) e II (giustizia) riunite, in sede referente, il 3 luglio 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite l'8 e il 9 luglio 2008.

Esaminato in aula il 9 luglio 2008 e approvato il 10 luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 903):

Assegnato alle commissioni 1^a (affari costituzionali) e 2^a (giustizia) riunite, in sede referente, il 10 luglio 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite il 14, 15, 16 e 17 luglio 2008.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 2008 (atto n. 903-A) relatori sen. Vizzini e Berselli.

Esaminato in aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22 luglio 2008.